

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

(67^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario » (1403-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	724
FERRARI, <i>relatore</i>		724

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario » (1550) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	719, 720
CARELLI	721
FERRARI	721
RISTORI	720, 723
ROGADEO, <i>relatore</i>	719
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	721, 722, 723

« Autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica » (1551) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	723
RAGNO, <i>relatore</i>	7 3

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrarri, Grammatico, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone e Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario » (1550) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROGADEO, *relatore*. Onorevoli colleghi, è al nostro esame un disegno di legge recante una autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario.

I risultati quanto mai favorevoli ottenuti fino ad oggi nella ripresa dell'attività agricola del nostro Paese, dopo le terribili distruzioni della guerra, si debbono attribuire in massima parte all'intervento statale che ha consentito alle imprese agricole di affrontare dei lavori e delle opere veramente imponenti.

Questo intervento statale si è svolto su due direttrici: la prima seguita dalla legge n. 215, di contributi in conto capitale, e l'altra relativa al concorso dello Stato per il pagamento degli interessi per i mutui di miglioramento.

Ora per questa ultima legge le domande pervenute fino al 1950 furono numerosissime (circa 104.000) per un importo di circa 197 miliardi, ma la insufficienza dei fondi era tale, che il Ministero dell'agricoltura dovette nel 1950 troncare questa forma di contributo, sperando che i lavori potessero continuare utilizzando invece il contributo di cui all'altra legge.

Peraltro dopo sei anni dall'arresto del funzionamento di questa legge, il Ministero dell'agricoltura, da notizie avute dalla periferia, si è dovuto convincere che la iniziativa privata in questa materia ha subito una stasi, con ripercussioni sfavorevoli nella produzione. Questo per le lungaggini che sono necessarie per istruire una operazione di credito agrario non solo, ma anche perchè le garanzie che si debbono dare agli istituti di credito sono fortissime (molte volte superiori al denaro ottenuto); vi è poi anche un'altra ragione, ed è che questa forma di concorso è una specie di sirena adescatrice per gli agricoltori. Gli agricoltori si allontanano dalla loro linea economica per ottenere questi contributi; si vedono così degli agricoltori, che non hanno messo in programma alcun lavoro di miglioramento, che per la speranza di avere il contributo abbandonano questa linea di stretta economia e si lanciano sulla linea pericolosa dei progetti di miglioramento.

Bisogna anche pensare agli inconvenienti che si sono verificati con la cessazione di questo contributo nel 1950, sia perchè si è arrestato il flusso delle nuove domande, sia perchè gli agricoltori, che hanno già presentato la domanda sono stati ammessi alla concessione del contributo, si sono trovati sbilanciati mentre erano già iniziati i lavori e quindi già impegnati i capitali, senza che il contributo fosse stato materialmente ancora erogato.

Va dato atto al Ministero dell'agricoltura di aver sentito questa situazione e di avervi provveduto con questo disegno di legge, che è molto lungi da quello che occorrerebbe data la esiguità dei fondi, ma è pur sempre qualche cosa.

Quindi nell'invitare la Commissione ad approvare questo disegno di legge, io rivolgerei all'onorevole Sottosegretario la preghiera che, nella concessione di questo contributo, si dia la preferenza ai lavori che tendono al miglioramento fondiario, quali strade, case, ecc. piuttosto che a quelli che hanno una diretta ripercussione sulla produzione a tutto vantaggio del privato.

Concludo proponendo alla Commissione di approvare questo disegno di legge, che certamente torna a beneficio dell'agricoltura.

RISTORI. Certo la legge del 1933, sotto certi aspetti, è la più organica dal punto di vista della bonifica cosiddetta integrale, come fu chiamata a suo tempo, ma che, poi, integrale non fu perchè i fondi stanziati dallo Stato venivano assorbiti dai consorzi di bonifica, e questo soprattutto a beneficio dei grandi proprietari di terra, mentre la parte di competenza dei privati molto spesso lasciò a desiderare.

Nel 1946 fu approvata quella legge sui miglioramenti fondiari, nota come legge n. 31, che ha tenuto conto della nuova realtà, anzi vorrei dire che sotto certi aspetti ha prevenuto i criteri adottati dalla Costituzione venendo incontro di preferenza e con consistenti percentuali ai piccoli proprietari. Ora io vorrei che anche in questa circostanza si adottasse, da parte del Ministero, un criterio analogo, commisurando i contributi alla consistenza fondiaria dei beneficiari.

Questo dico perchè, come tutti sanno, nei consorzi vige il sistema del voto plurimo e non *pro capite*, per cui i consorzi sono dominati, nella generalità dei casi, dai grossi proprietari, che sono poi coloro che decidono molto spesso di ripartire i contributi (ed è naturale che sia così) nelle proprietà cui sono più direttamente interessati.

Desidererei perciò che l'esigenza da me prospettata fosse accolta, eventualmente attraverso un ordine del giorno, in modo che il Ministero dell'agricoltura potesse tenerne conto a tutti gli effetti.

Solo a queste condizioni potremmo essere favorevoli al disegno di legge.

PRESIDENTE. Come i colleghi vedono, questo progetto di legge ci viene dalla Camera dei

deputati e, come ha detto nella sua lucida relazione il senatore Rogadeo, è necessario che noi l'approviamo con sollecitudine. Molto opportunamente poi il senatore Ristori ha chiesto che, senza modificare la norma di legge, si voti un ordine del giorno per richiamare l'attenzione del Governo su quanto egli ha fatto osservare.

FERRARI. Naturalmente intendo plaudire a questo disegno di legge che è tanto sentito e che è stato tanto sollecitato da tutti gli operatori agricoli. Nello stesso tempo desidero peraltro richiamare l'attenzione del Governo sulla esigenza che gli ispettorati, nell'istruire le vecchie domande giacenti e quelle nuove, guardino all'importanza delle opere stesse e dei progetti, ai fini del vero miglioramento fondiario.

Il fatto che siano state presentate domande fino dal 1950 non è in realtà di grande importanza, perchè non è escluso che vi siano attualmente dei progetti più importanti di quelli che furono presentati allora.

Vorrei poi dire che più che l'approvazione di ordini del giorno basterebbero assicurazioni da parte del rappresentante del Governo.

Un'altra raccomandazione è la seguente: su questa materia il Governo ha presentato un altro disegno di legge, di cui il Presidente ha affidato a me la relazione, per contributi per l'esecuzione di opere di bonifica. Ora gli ispettorati dovrebbero tener conto dei progetti per opere da eseguirsi in zone non di bonifica, ma il fatto è che se vi sono stati dei residui di fondi, questi residui sono stati convogliati in progetti per opere di miglioramento solamente in zone di bonifica e non in altre zone.

Per la esiguità dei fondi, i progetti da eseguirsi in zone non di bonifica non si sono potuti espletare ed i residui sono stati utilizzati solo per le zone di bonifica.

Ora è bene che sia data assicurazione che queste somme vengano destinate in zone non di bonifica, con quei criteri che il Sottosegretario potrà illustrarci.

CARELLI. Posso anche concordare con quanto detto dal senatore Ferrari; faccio però rilevare all'onorevole Sottosegretario la necessità che nella applicazione della legge, data la esiguità del finanziamento, si tenga conto delle

necessità della zona montana e questo specialmente per gli acquedotti montani e rurali.

L'articolo 33 della legge del 1933 stabilisce un contributo dello Stato nella misura del 75 per cento. È invalsa l'abitudine di considerare questo 75 per cento come limite massimo del contributo mentre la legge stabilisce tassativamente che esso è del 75 per cento.

Comunque raccomando all'onorevole Sottosegretario che nella scelta dei lavori da affidare si tenga conto delle necessità soprattutto della montagna e della opportunità di potenziare gli acquedotti rurali che si trovano purtroppo in difetto nel nostro territorio agricolo. E questo è un elemento negativo per quel miglioramento agricolo verso il quale noi dobbiamo tendere con tutte le nostre forze.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La relazione del senatore Rogadeo, che ringrazio, è stata esauriente, per cui debbo aggiungere solo poche parole.

Di provvedimenti di questa natura noi abbiamo già discusso l'anno scorso con un certo ritardo in relazione alla approvazione del bilancio. Si tratta di provvedimenti di autorizzazione di spesa: sono in effetti delle somme già stanziare nel bilancio del Ministero dell'agricoltura, che, essendo stanziare nella parte straordinaria, hanno bisogno di una legge apposita.

L'anno scorso, se gli onorevoli senatori ricordano, noi ci trovammo in questa situazione: che il bilancio dell'agricoltura era stato approvato mentre queste leggi di autorizzazione di spese subivano un ritardo. Quest'anno ci troviamo invece nella felicissima situazione che già prima che venga approvato definitivamente il bilancio dell'Agricoltura le leggi di autorizzazione di spese sono approvate dal Parlamento. Questo perchè? Perchè ci si è preoccupati questa volta di presentare i disegni di legge di autorizzazione di spesa contemporaneamente alla presentazione del bilancio.

Ecco perchè dicevo che non ho nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole relatore; questa discussione l'abbiamo già fatta altra volta; non mi rimarrebbe che di accogliere come raccomandazione i suggerimenti dati dagli onorevoli senatori, nei limiti della compatibilità con le norme di legge esistenti.

Per esempio ho sentito ora la raccomandazione del senatore Carelli per le zone di montagna. Io non posso certo dare assicurazioni al riguardo: infatti se c'è una legge per la montagna perchè dobbiamo andare a togliere i fondi alla pianura o alla collina?

La richiesta fatta dal senatore Ferrari, riguardante l'altro provvedimento sulla bonifica, perchè quei fondi non vadano alle zone di bonifica, non so fino a qual punto sia giusta. Si tratta in effetti di opere pubbliche di competenza dello Stato, le quali vengono fatte solo in quanto i privati hanno assunto degli impegni che debbono assolvere, perchè le opere dei privati senza le opere pubbliche sarebbero destinate a perire e quelle pubbliche senza l'integrazione di quelle private sarebbero ugualmente destinate a perire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1956-57	L. 2 miliardi
» 1957-58	» 2 »
» 1958-59	» 2 »
» 1959-60	» 2 »

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57, sarà fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ristori:

« La 8ª Commissione permanente del Senato (Agricoltura e alimentazione) impegna il Ministero dell'agricoltura, nella erogazione dei contributi di cui alla presente legge, a tener conto del criterio di ripartizione previsto dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31, concernente provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole con particolare considerazione per le piccole aziende ».

VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo avrebbe desiderato che gli onorevoli senatori avessero espresso un chiaro atteggiamento in merito a questa distribuzione di fondi, perchè si provvedesse soprattutto alle opere di carattere collettivo e sociale anzichè ad opere singole.

In questo ordine del giorno si dice fra l'altro: « ... a tener conto del criterio di ripartizione previsto dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31 ». Ma non possiamo modificare una legge quale quella n. 215 con un ordine del giorno.

Il Governo potrebbe anche impegnarsi, ma all'atto pratico non avrebbe le possibilità di mantenere il suo impegno in quanto la legge n. 31 stabilisce la misura del 65 per cento, mentre la legge n. 215 stabilisce una percentuale diversa.

Quindi siamo nella impossibilità assoluta di erogare dei contributi in una misura superiore a quella prevista dalla legge n. 215, che non è stata modificata e non può essere modificata nè dall'ordine del giorno nè dalla legge n. 31, che riguarda un'altra materia.

Perciò un ordine del giorno del genere non può essere da me accettato. E non posso accettarlo anche se ci fosse della buona, decisa volontà da parte del Governo di venire incontro a questo ordine del giorno, in quanto non lo consente la legge. *(Interruzione del senatore Ristori).*

Basta leggere la legge sulla bonifica integrale: il massimo contributo previsto in conto capitale è del 38 per cento. Le posso dire che da alcuni anni non si raggiunge mai questo massimo perchè le somme messe a disposizione sono modestissime ed allora tutt'al più si raggiunge il 25 per cento di contributo in conto capitale.

Nella legge n. 31, invece, la percentuale per le piccole aziende è del 75 per cento, per le medie del 52 per cento e per le grandi del 45 per cento; come si vede, si tratta di percentuali che sono già tutte superiori al massimo previsto dalla legge n. 215.

RISTORI. Potrei ritirare l'ordine del giorno se l'onorevole Sottosegretario desse assicurazioni alla Commissione che in questa ripartizione di fondi si adotterà un criterio preferenziale verso i piccoli, con le aliquote massime possibili.

Quando la Costituzione prevede una limitazione della grande proprietà terriera, con il diritto dello Stato, sia pure per legge, di espropriare anche se attraverso un indennizzo, è logico che non si può, senza commettere una infrazione costituzionale, dare dei contributi alle grandi proprietà terriere, che si presume abbiano capacità proprie per eseguire queste opere.

Quindi, in conclusione, vorrei che mi si dessero assicurazioni relativamente soprattutto alle piccole aziende.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che sia una preoccupazione costante del Governo di dare preferenza ai piccoli agricoltori. Il Governo, quando ha presentato dei disegni di legge, più volte ha messo in rilievo come queste somme debbano andare innanzi tutto ai piccoli. Però io non posso non tacere che qui ci sono due posizioni: c'è una posizione del senatore Ristori, che invita il Governo ad erogare questo contributo ai piccoli, e non sono certo i piccoli che fanno le strade; c'è poi la posizione del relatore che dice: cercate di trascurare le opere che vanno a favore solo del singolo e cercate invece di utilizzare questi fondi per opere collettive che hanno un carattere sociale.

Ora non so quale dei due inviti io debba accogliere.

RISTORI. Non v'è contraddizione: per questi lavori di natura sociale, è bene che si scelgano le zone dove prevale la piccola o media proprietà, in quanto che la grande proprietà può fare da sé le strade e le altre opere.

Dichiaro comunque di ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica** » (1551) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAGNO, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento necessita solo di pochissime parole illustrative. Esso prevede la spesa di 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Evidentemente non si può che raccomandare l'approvazione di questo provvedimento, con l'augurio che tali somme per il futuro vengano aumentate in congrua misura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con il fondo iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario » (1403-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiara aperta la discussione generale su questo provvedimento al quale la Camera ha apportato delle lievissime modificazioni, che ora sono sottoposte al nostro esame.

FERRARI, *relatore*. Questo provvedimento torna a noi con quegli emendamenti che io come relatore avevo proposto. Anche il senatore Pallastrelli era intervenuto al riguardo al fine di estendere i benefici a tutte le aziende agricole. La Camera appunto ha sostituito negli articoli 1 e 2 la dizione « piccoli imprenditori agricoli » con quella più ampia « aziende agricole ». Inoltre con una modifica all'articolo 3 la Camera ha stabilito che il Ministero dell'agri-

coltura determini non già le singole aziende ma le zone che dovranno usufruire dei benefici di cui all'articolo stesso.

Non rimane, quindi, che leggere gli emendamenti introdotti dalla Camera e approvarli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge, nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del Tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno.

(È approvato).

Art. 2.

La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)67^a SEDUTA (11 luglio 1956)

in vigore della presente legge, ancorchè i prestiti siano scaduti o rinnovati.

(È approvato).

Art. 3.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-

1955 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.